

COMUNE DI FONDACHELLI FANTINA
Provincia di MESSINA



N°88 Reg.

Del 24/05/2011

COPIA DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: Rettifica atti relativi alla alienazione o valorizzazione dei beni patrimoniali comunali, relativamente agli immobili identificati catastalmente al foglio di mappa n. 92 particella n. 81 (Ditta De Pasquale Alessandro).

L'anno duemilaundici il giorno ventiquattro del mese di maggio alle ore 13,30 e seguenti, nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

Sig. PETTINATO Francesco	Sindaco
Sig. CITRARO Carmelo	Vice-Sindaco
Sig.ra DI FRANCESCO Domenica	Assessore

Non sono intervenuti gli Assessori: Sig. Mastroeni e Sig. De Stefano

Presiede – Sig. PETTINATO Francesco – SINDACO

-Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Arcoraci Annamaria

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Visto che, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n° 142, recepito dalla L.R. n° 48/91, e sostituito con l'art. 12 della L.R.30/2000, sulla proposta di deliberazione in oggetto, che non è mero atto di indirizzo, hanno espresso:

- il Responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica, parere	favorevole
- il Responsabile di ragioneria qualora comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata, per la regolarità contabile, parere	favorevole

LA GIUNTA MUNICIPALE

PREMESSO che con decreto Presidenziale n° 446/serv. 4°/SG del 03.09.2008 è stata disposta la divisione patrimoniale fra i Comuni di Novara di Sicilia e Fondachelli Fantina nelle risultanze e modalità di cui al progetto approvato dalla Giunta Municipale di Novara di Sicilia con deliberazione n° 10 del 06.03.2008 e dalla Giunta Municipale di Fondachelli Fantina n° 61 del 20.03.2008;

CHE in seguito a tale divisione, a ognuno dei due Comuni sono stati attribuiti i beni patrimoniali ricadenti nel proprio territorio e, specificatamente a questo Ente sono pervenuti i beni comunali di seguito elencati: ex feudo Garbazzi, ex feudo Surtica, ex feudo Furni Barranco, ex feudo Furni Casitta e un certo numero di terreni denominati "sparsi".

CONSIDERATO che l'art. 58 del D.L. n. 112 del 25 giugno 2008, convertito dalla Legge n. 133 del 6 agosto 2008, prevede che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, ciascun Ente con delibera dell'organo di Governo individua, redigendo apposito elenco sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione, al fine dell'iscrizione degli stessi nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari.

CHE ai sensi dell'art. 58, comma 1, ultimo periodo, del D.L. n. 112 del 25 giugno 2008, convertito dalla Legge n. 133 del 6 agosto 2008, il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari costituisce allegato obbligatorio al bilancio di previsione annuale e pluriennale;

CHE con delibera di G.M. n° 38 del 17.03.2009 sono stati individuati gli immobili comunali da inserire nel piano delle alienazioni e valorizzazione immobiliare e con successiva delibera di C.C. n° 16 del 17.04.2009 tale piano è stato approvato ed è stata data ampia pubblicità con la pubblicazione per 30 giorni consecutivi, all'albo pretorio del Comune, degli avvisi e degli atti succitati di modo che, contro l'iscrizione di uno o più immobili nel piano di cui sopra, potesse essere presentato ricorso amministrativo entro 60 giorni dalla pubblicazione;

CHE è stata, altresì, data possibilità a chiunque vantasse diritti di proprietà (esclusiva, comproprietà, concessione) o di possesso, su uno qualsiasi dei fondi in elenco, di produrre istanza al Comune, specificando se il bene è gravato da censo, canone o fivello, corredata da idonea documentazione attestante i diritti vantati, per la rettifica del Piano o l'affrancazione dei beni di proprietà;

RILEVATO che sono pervenute diverse istanze di rettifica degli atti relativi all'iscrizione di taluni beni nel predetto piano, corredate da apposita documentazione dimostrante i titoli vantati, oltre alle richieste di affrancazione dei fondi;

VISTE, nello specifico, l'istanza presentata dal Signor De Pasquale Alessandro, nato a Terme Vigliatore, il 16.04.1973 e domiciliato a Terme Vigliatore (ME) in Via Macco n°28, prot. n° 2830 del 27.04.2009 e la successiva nota prot. n° 5678 del 29.07.2010, qui allegate, con le quali viene richiesta, sulla scorta dei documenti presentati, l'affrancazione a titolo gratuito, dell'immobile inserito nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari del Comune di Fondachelli Fantina, identificato catastalmente al Foglio di mappa n° 92 particella n° 81 e, conseguentemente la rettifica degli atti relativi alla alienazione o valorizzazione dei beni patrimoniali comunali, in quanto dichiara di essere proprietario a titolo esclusivo del predetto terreno, giusto contratto Rep. 23225 del 03.08.1998;

RILEVATO, pertanto, che occorre procedere alla rettifica dell'elenco dei beni immobili inseriti nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, approvato in ultimo con atto di G.M. n° 34 del 22.03.2011 e con atto di C.C. n° 11 del 15.04.2011;

VISTA la Legge del 29.01.1974, n° 16, estesa ai Comuni Siciliani con L.R. n° 46 del 28.12.1974 e con la L.R. n° 05 del 21.02.1976, con cui sono stati estinti tutti i rapporti reali e personali (inclusi i canoni enfiteutici) costituiti anteriormente alla data di entrata in vigore della stessa legge;

VISTO il Regolamento per l'alienazione dei beni immobili di proprietà Comunale, approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 45 del 28.10.2008 e successivamente modificato ed integrato con delibera del medesimo organo n° 50 del 27.11.2008;

VISTA la successiva delibera di C.C. n° 53 del 12.10.2009 con la quale vengono apportate nuove modifiche ed integrazione al regolamento di cui sopra;

VISTO il parere tecnico favorevole espresso dal Responsabile dell'U.O. Tecnica - III° Settore;

VISTO il parere contabile favorevole espresso dal Responsabile dell'U.O. Finanziaria;

VISTO il D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

VISTO l'O.A.E.E.LL. vigente in Sicilia;

VISTO lo Statuto comunale;

Con voti unanimi favorevoli, espressi palesemente,

DELIBERA

1. Accogliere la richiesta di rettifica degli atti relativi alla alienazione o valorizzazione dei beni patrimoniali comunali, relativamente all'immobile in questi inseriti, identificato catastalmente al Foglio di mappa n° 92 particella n° 81, presentata dal Signor De Pasquale Alessandro, nato a Terme Vigliatore, il 16.04.1973 e domiciliato a Terme Vigliatore (ME) in Via Maceo n°28, prot. n° 2830 del 27.01.2009, sulla scorta dell'atto di compravendita Rep. 23225 del 03.08.1998 e degli atti a corredo dell'istanza;
2. Prendere atto della rettifica di intestazione catastale avvenuta in atti dall' 08.07.2010 a cura dell'Agenzia del Territorio di Messina, giusta visura n° MF0218757, dalla quale si evince che unici proprietari del terreno identificato catastalmente al Foglio n° 92 particella n° 81, del Comune di Fondachelli Fantina, sono i coniugi De Pasquale Alessandro e Presti Alfia Angela;
3. Dare mandato all'Ufficio segreteria di trasmettere la presente delibera di rettifica alla ditta interessata e all'Ufficio Patrimonio di predisporre gli atti di rettifica da sottoporre al Consiglio Comunale.